



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa
dell'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato
la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico del
Senatore Capace Minutolo di Bugnara mar-
chese Alfredo fu Ferdinando, nato a Roma,
soli il 8 settembre 1871, e di Scifoni Candido fu Oreste, nato a Ro-
ma il 9 novembre 1894 - chauffeur continuaci
imputati

del reato previsto nell'art. 14 della legge
6 gennaio 1918 n° 135, modificato dalla legge
24 settembre 1920 n° 1301, per aver fatto
circolare in Roma nel giorno 8 gennaio
1921 un'automobile, di proprietà di esso
Senatore Capace Minutolo, e condotto dallo
Scifoni, sprovvisto del prescritto contrassegno
per l'anno 1921 e senza che fosse
stata pagata la tassa dovuta per detto
anno.

In esito all'orale dibattimento,

Ritenuto in fatto che con verbale 8 gennaio 1921 le guardie municipali di Roma elevarono contravvenzione a carico di Scifoni Candido fu Oreste, chauffeur, per essere stato sorpreso conducente nelle vie pubbliche della città un'automobile col № 55-219 della forza di 44 HP, sprovvista del prescritto contrassegno per 1921, e che nel rispettivo libretto di circolazione non risultava avere soddisfatto al pagamento all'Erario della tassa d'esercizio per l'anno in corso.

Che con lettera 13 gennaio 1921, indirizzata all'Intendenza di Finanza di Roma l'on. Senatore Marchese Alfredo Capace Minutolo di Bugnano fu Ferdinando di, dichiarando di essere il proprietario della macchina che gli agenti municipali avevano sequestrata, e ne domandava lo stincolo e la consegna.

Che così lo Scifoni, come l'on. Senatore Capace Minutolo, fecero richiesta perdevota contravvenzione venisse giudicata e decisa in via giudiziaria.

Che in conseguenza, in virtù degli articoli 37 dello Statuto fondamentale del Regno e 4249 del regolamento giudiziario del Senato, il giudizio di merito in ordine alla contravvenzione, per entrambi gli imputati, venne deferito alla competenza del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

Che il decreto di citazione a comparire innanzi alla Commissione permanente d'accusa, per difendersi dall'imputazione ascritta, fu regolarmente notificato ad ambedue gli imputati, i quali non sono compariti nell'ora e nel giorno indicati

per la celebrazione del giudizio.

Considerato in diritto che, trattandosi di materia contravvenzionale, è un fuor d'opera ogni indagine sulla esistenza del l'elemento intenzionale del reato, del resto, ove occorresse, apparirebbe manifesto dal fatto che gli agenti municipali erano stati preavvisati che l'automobile in parola circolava per le vie di Roma senza che la tassa relativa ne fosse stata pagata; ed anche dalla circostanza che, nel momento in cui la contravvenzione fu elevata, ed arrestata la macchina, questa era adibita al trasporto di persone estranee, ciò che smentisce l'affermazione, di cui alla lettera 1.º marzo 1922 dell'on. Capocci Minotoli, che l'automobile veniva condotta al garage per essere riparata. In quella lettera l'imputato spontaneamente fissa gli estremi legali della sua e della responsabilità dello chauffeur in questa materia contravvenzionale, quando, a preteso titolo di scusa dichiara che per dimenticanza non si chiese lo speciale permesso di condurre al garage la macchina che non aveva pagato la tassa. Infatti l'art. 60 del codice penale involge appunto anche la responsabilità del proprietario per il fatto colposo, per il quale egli, con la sua autorità, avrebbe dovuto impedire la inosservanza a una disposizione della legge fiscale. Considerato, in quanto alla pena da infliggersi, che essa viene determinata dall'art. 11 della legge 6 gennaio 1918 n. 137, modificata dalla legge 14 settembre 1920 n. 1301, nel doppio della tassa che, per un'automobile in potenza di cavalli 14 H, era annualmente fissata in £ 9000. Tenendo, posteriormente alla elevata con-

contravvenzione, fu pubblicato il R. Decreto - Legge 22 novembre 1922 n. 1673 che tornò a modificare, re l'ammontare della tassa, riducendolo ad annue L. 8630 per le automobili della forza di quella, appartenente all'on. Capocci Minutolo, ex Ditta in contravvenzione.

S'impone quindi l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per il trattamento più favorevole all'imputato fra la disposizione della legge del tempo in cui il reato fu commesso e quella vigente all'epoca del giudizio. E quindi la pena pecuniaria da applicarsi è di Lire 7260, cioè il doppio della tassa portata dall'ultima tabella attualmente in vigore.

Considerato che la condanna porta seco l'onere in solido delle spese del giudizio, ed è giusto che sia espressamente fatta valere all'Eranio ogni ragione di azione per la percezione della tassa non pagata nel 1921.

Per questi motivi -

Dichiara la contumacia dell'on. Capocci Minutolo di Pugnano Alfredo e di Scifoni Candido, regolarmente citati, e visti ed applicati gli art. 14 della legge 6 gennaio 1918 n. 131, modificata dalla legge 24 settembre 1920 n. 1301 e dal R. Decreto - Legge 22 novembre 1921 n. 1673, 131 e 138 del cod. d'proc. pen; 49, 56 del reg. giudiziario del Senato.

Condanna ciascuno al pagamento della pena pecuniaria di L. 7260, e solidalmente alle spese processuali.

Dichiara riservato ogni diritto all'Eranio per la tassa, così deciso in Roma il 16 novembre 1928.

Casaly " Antonio Casaly
Dall'olio " Alberto Dall'olio
De Capis " Antonio De Capis
Piercherle " Gabriel Piercherle
Giordani " Domenico Giordani

Dicci " Diana Dicci
Dorigo " Luigi Dorigo
Frattellini " Salvatore Frattellini
Bellini " Furio Bellini

Fontana